



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3910 del 2023, proposto da Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Tammaro, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del silenzio inadempimento e accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, presentata il 6 giugno 2023 (e successiva diffida 25 luglio 2023) al Comune di San Tammaro, per la restituzione dei cassoni scarrabili forniti, a nolo, nell'ambito del servizio di conferimento presso impianti autorizzati per il recupero dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata effettuata nel territorio del predetto comune (gara CIG 8785509F5D);

nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata all'adozione di una determinazione esplicita sulla richiesta avanzata in data 6 giugno 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto, la società Ambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante - che era risultata aggiudicataria, giusta determina n. 218 del 18/06/2021, del *“servizio di conferimento presso impianti autorizzati per il recupero dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata effettuata nel territorio del comune di San Tamaro CE), nonché alla fornitura e il trasporto dei cassoni scarrabili e/o contenitori da posizionare nel centro di raccolta comunale”* - premette che:

- tale servizio veniva attivato in data 13/07/2021 per la durata di anni uno; la scadenza del 13/07/2022 veniva poi prorogata al 31/03/2023 (giusta determina n. 247 del 14.07.2022), considerato che, a tutt'oggi, non risultando restituiti i n. 4 cassoni forniti in sede di attivazione del servizio (data 13/07/2021) nonostante le richieste trasmesse, a mezzo pec, dalla Ambiente s.p.a., in data 12.05.2023 e 15.05.2023, in data 6 giugno 2023, in mancanza di riscontro, è stata trasmessa dai legali della società ricorrente, nuova richiesta di restituzione.

Tanto premesso e considerato l'ulteriore silenzio da parte dell'amministrazione, in data 25 luglio 2023, è stato inviato formale atto di diffida e messa in mora a cui il Comune non ha fornito riscontro.

Il Comune di San Tamaro, benché ritualmente intimato non si è costituito in giudizio ed alla camera di consiglio dell'11 luglio 2024 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

In rito questo Collegio, nella presente controversia ritiene sussistere la giurisdizione

del Tribunale adito, sol considerando che, pur facendosi riferimento in ricorso on sede di attivazione del servizio al “nolo” di n. 4 cassonetti è indiscusso che l'utilizzo dei mezzi strumentali forniti è avvenuto nell'ambito dell'espletamento di un servizio pubblico all'esito dell'espletamento di una procedura di pubblica evidenza.

Tanto precisato, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e limiti di seguito precisati.

Al riguardo l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto l'obbligo di concludere il procedimento in maniera espressa, per l'esigenza di assicurare all'interessato, che sia portatore di un interesse qualificato, la compiuta conoscenza della determinazione dell'Amministrazione incidente nella sua sfera giuridica, comprensiva delle ragioni che la fondano (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 27/4/2012 n. 2468, per cui detto obbligo “*sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487)*”).

L'azione avverso il silenzio è pertanto esperibile per contrastare l'inadempimento della P.A. e rimuovere la situazione di incertezza ingenerata, in tutti i casi in cui sussiste il dovere di provvedere sull'istanza dell'interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29/12/2016 n. 5529: “*ai sensi dell'art. 117 c.p.a., il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione è diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte. Di conseguenza si configura un silenzio-inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione contravviene ad un preciso obbligo di provvedere,*

e tanto sia in base ad espresse previsioni di legge, sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o, come nel caso di specie, dalla peculiarità del caso”).

Nel caso di specie, pur in assenza di una specifica norma che preveda espressamente la restituzione dei mezzi strumentali serviti per l'esecuzione dell'appalto (e non constando neppure alcuna norma generale o speciale che lo vieti), la società, prima istante e poi ricorrente, che – secondo quanto oggetto di puntuale riscontro documentale in atti e, comunque non contestato dall'Amministrazione, d'altronde neppure costituita in giudizio) vanta sicuramente un'aspettativa qualificata a conoscere le determinazioni di quest'ultima sulla richiesta formulata, con la conseguenza che l'inerzia mantenuta dall'autorità adita sull'istanza della ricorrente è del tutto ingiustificata e contraria al dovere di provvedere.

Incombe quindi sull'Amministrazione il dovere di provvedere sull'istanza dell'interessato, valutando la ricorrenza dei presupposti per assentire alla richiesta di restituzione di n. 4 cassonetti messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, ponendo in essere tutti gli adempimenti che si rendono necessari.

In ogni caso, è indiscusso l'interesse della ricorrente ad ottenere una risposta dall'Amministrazione alla propria istanza, in senso positivo o negativo (rilevandosi che l'azione avverso il silenzio è stata ritualmente proposta, entro l'anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento).

Di conseguenza, va accolta l'azione avverso il silenzio e va dichiarato l'obbligo del Comune di San Tammaro di fornire esplicito riscontro all'istanza presentata dalla ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte.

In caso di inadempimento nel termine suindicato, va nominato il Commissario ad acta nella persona del Dirigente preposto alla Direzione Generale per il Governo del territorio della Regione Campania, con facoltà di delega.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del Comune soccombente e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

In base all'art. 2, co. 8, della legge n. 241 del 1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di accertamento dell'obbligo del Comune di San Tammaro di provvedere, nel termine di cui in motivazione, nominando in caso di inadempimento il Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per il Governo del territorio della Regione Campania, con facoltà di delega.

Condanna il Comune di San Tammaro, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente degli onorari e delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente decisione, una volta passata in giudicato, in via telematica alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Cernese

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO